

# Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate



**TINEXTA**



## Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	2
PREMESSA.....	2
DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E DI INFORMAZIONE RILEVANTE.....	3
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI.....	4
RITARDO DELLA COMUNICAZIONE .....	9
PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE .....	12
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	14

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – di seguito, “**MAR**”);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”);
- le “*guidelines on the Market Abuse Regulation*” pubblicate dall’ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (le “**Guidelines ESMA**”);
- il Decreto Legislativo n. 58/1998, Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (“**TUF**”);
- il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) (“**Regolamento Emittenti**”);
- la Guida operativa sulla Gestione delle informazioni privilegiate di Consob di ottobre 2017 (“**Guida Operativa**”) e i suoi successivi aggiornamenti.

## PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Tinexta S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 17 MAR, nonché nell’ITS 1055 e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) riguardanti l’Emittente e le società da essa controllate (congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”). La Procedura è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate; la Procedura, in particolare, è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate. Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, i soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti

“esterni” iscritti nel “Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate” (il “**Registro Insider**”) o nel “Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni rilevanti” (“**RIL**”) o che comunque, a qualsiasi titolo, abbiano accesso alle Informazioni Privilegiate o alle Informazioni Rilevanti (e/o alle Informazioni Riservate) riguardanti l’Emittente ed il relativo Gruppo (congiuntamente considerati, i “**Destinatari**”). Il Registro Insider e il RIL sono disciplinati dalla procedura denominata “Procedura per la gestione dei Registri delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e a Informazioni Rilevanti” adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* [www.tinexta.it](http://www.tinexta.it) (la “**Procedura Registro Insider e RIL**”). Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non sono Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti (e/o Informazioni Riservate) ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura. Le disposizioni della presente Procedura nonché le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato.

## **DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E DI INFORMAZIONE RILEVANTE**

Ai fini della presente Procedura e in conformità all’articolo 7 MAR, per “*informazione privilegiata*” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l’“**Informazione Privilegiata**”).

Un’informazione è di “*carattere preciso*”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, par. 2 MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo.

Per *“informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (...)”* si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguardi direttamente detto Emittente, garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 2 della Procedura.

La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il **“Ritardo”**) al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 3 della Procedura.

Ai fini della presente Procedura, per *“informazione rilevante”* si intende un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura di Informazione Privilegiata (l'**“Informazione Rilevante”**).

## **TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI**

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente.

### **2.1 Valutazione della rilevanza dell'informazione.**

La gestione della presente Procedura e le valutazioni in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società (o le sue controllate) è di competenza della Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate, la quale è ricoperta dall'Amministratore Delegato della Società (**“FGIP”**).

In particolare la FGIP:

- a) concorre alla definizione e alla valutazione periodica della presente Procedura;
- b) individua le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (“**FOCIP**”) e impartisce alle stesse disposizioni per la corretta applicazione dalla presente Procedura;
- c) provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- d) definisce i criteri per l’individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- e) individua le specifiche Informazioni Rilevanti;
- f) impartisce disposizioni per la corretta gestione della RIL al Responsabile Affari Societari e Legali della Società (“**Soggetto Preposto**”), quale delegato dalla FGIP alla sua tenuta;
- g) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- h) individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
- i) impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro Insider al Soggetto Preposto, quale delegato dalla FGIP alla sua tenuta (si veda in proposito la Procedura Registro Insider e RIL);
- j) decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- k) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell’informazione Privilegiata;
- l) monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- m) offre ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP un supporto tecnico per facilitare l’individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

Le attività di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), j), k) e l) sono svolte dalla FGIP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Amministrazione della Società, con l’ausilio del Responsabile Affari Societari e Legali della Società, della funzione Compliance, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il “**Dirigente Preposto**”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-*bis*



del D.lgs. 58/1998, del Responsabile dell'Investor Relations e dei singoli responsabili delle FOCIP cui inerisce l'informazione da trattare ("**Info Room**").

Al fine della valutazione e gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e tenuto conto della natura degli strumenti finanziari della Società, dovranno essere monitorati i dati, le circostanze o gli eventi relativi alla Società e alle sue Controllate (ove potenzialmente *price sensitive* rispetto agli strumenti finanziari della Società) attinenti alle aree di attività individuate nelle misure per l'attuazione della presente procedura, definite in una separata procedura operativa (le "**Misure Attuative**").

Nella valutazione e gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, la Società si atterrà a quanto previsto dal MAR, dal TUF, dal Regolamento Emittenti, dai regolamenti emanati da Borsa Italiana e dalle relative istruzioni (in particolare dall'art. IA.2.6.3 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), dalle guide per l'informazione al mercato e dagli Avvisi predisposti da Borsa Italiana S.p.A., e dalle linee guida Consob in materia di volta in volta applicabili (collettivamente, le "**Linee Guida**").

Nell'ambito del predetto elenco di flussi di informazioni rilevanti, la FGIP - con l'ausilio delle FOCIP e dell'Info Room - identifica le specifiche Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate sulla base dei criteri orientativi di rilevanza individuati nelle Misure Attuative.

## **2.2 Individuazione dei soggetti coinvolti e flusso informativo; iscrizione alla RIL.**

La FGIP associa a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti individuato nel precedente Paragrafo 2.1 gli organi societari e le FOCIP che hanno accesso alle stesse attraverso la predisposizione di apposite separate matrici (previste nelle Misure Attuative), al fine di mettere in relazione il predefinito e atteso sviluppo di ciascun flusso di Informazioni Rilevanti con i soggetti e le FOCIP che, a vario titolo, hanno motivo di avere accesso a tale tipo di informazioni. A tali fini, ogni soggetto ivi indicato che dovesse venire a conoscenza di Informazioni Privilegiate o Rilevanti, deve darne immediata comunicazione alla FGIP per le necessarie valutazioni del caso.

I membri degli organi sociali e le persone appartenenti alle FOCIP che vengono a conoscenza delle Informazioni Rilevanti devono essere iscritte alla RIL, con le medesime modalità previste per l'iscrizione nel Registro Insider indicate nella Procedura Registro Insider e RIL. La RIL viene aggiornata anche con l'indicazione delle eventuali persone non presenti nella sopra indicata mappatura che hanno accesso alla Informazione Rilevante, anche su segnalazione di tali medesime persone (c.d. autodenuncia). Non appena le Informazioni Rilevanti divengono Informazioni Privilegiate, il Soggetto Preposto, quale delegato dalla FGIP, provvederà a iscrivere i soggetti iscritti nella RIL nel Registro Insider ai sensi di quanto previsto nella Procedura Registro Insider e RIL.

### **2.3 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione.**

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), è effettuata tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata di cui all'articolo 1 della Procedura secondo le modalità di seguito indicate

Qualora ad esito della predetta valutazione la FGIP con l'ausilio dell'Info Room:

- (a) ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 4 della Procedura;
- (b) ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 3), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

### **2.4 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.**

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto da parte del Responsabile dell'Investor Relation; il testo del comunicato stampa deve essere sottoposto alla FGIP ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto. Il comunicato viene immesso nel circuito SDIR-NIS organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, attraverso lo SDIR-NIS, è trasmesso alla Consob e alle agenzie di stampa collegate al sistema <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica



Qualora il comunicato sia diffuso durante l'orario di apertura dei mercati, la FGIP preavverte con congruo anticipo Borsa Italiana e Consob della diffusione del comunicato.

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la conferma, attraverso il sistema SDIR-NIS, della corretta decorrenza del periodo di embargo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Qualora, in casi eccezionali, la funzione deputata non possa utilizzare il sistema SDIR-NIS ovvero riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti del pubblico secondo le modalità alternative stabilite dalla Autorità competente.

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information*.

La funzione deputata si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate entro l'apertura dei mercati del giorno successivo a quello di diffusione, garantendo che siano assicurati (i) un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito *internet* facilmente identificabile; (iii) la data e l'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

## **2.5 Società controllate.**

Il MAR non impone obblighi circa la diffusione di Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo, per cui la Società dovrà comunicare solo le Informazioni Privilegiate delle società del Gruppo che siano anche Informazioni Privilegiate della Società, individuate anche in base alle Misure Attuative. Le società del Gruppo si astengono dal comunicare in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Al fine di monitorare i flussi relativi alle società del Gruppo, la presente Procedura (unitamente alla Procedura Registro Insider, RIL e alle Misure Attuative) sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (ovvero all'amministratore unico) di ciascuna società del Gruppo che, firmando per accettazione, si impegneranno a comunicare tempestivamente alla FGIP le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate relative a ciascuna società del Gruppo, individuate come sopra illustrato anche in base alle Misure Attuative.

---

*chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione."*

## **2.6 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa o con analisti finanziari.**

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 2.4.

Nel caso in cui l'Emittente od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, il Responsabile dell'Investor Relation provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'Informazione Privilegiata, il Responsabile dell'Investor Relation, sentita la FGIP, provvede a comunicare non appena possibile al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste dal presente articolo.

## **RITARDO DELLA COMUNICAZIONE**

### **3.1 Condizioni per il Ritardo.**

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "Condizioni per il Ritardo"):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- (b) il Ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

### **3.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.**

Come indicato al precedente articolo 2.3, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità (i) della FGIP, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) la FGIP, o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione, individua la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute nelle Linee Guida. Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso la sede sociale i documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza lo schema di cui all'Allegato A, cui dare data certa attraverso l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) o diverse modalità elettroniche che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, anche attraverso fornitori del servizio in *outsourcing*, di seguito riportate:

**(A)** data e ora: **(i)** della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; **(ii)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; **(iii)** della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;

**(B)** identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: **(i)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; **(ii)** del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; **(iii)** dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; **(iv)** della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;

**(C)** prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: **(i)** barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; **(ii)** modalità predisposte

per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

La FGIP , o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati, garantisce la riservatezza e la segretezza dell'informazione Privilegiata ritardata, adottando ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della citata riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 indicate alla precedente lettera (a). A tale scopo informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider, dell'attivazione della procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'informazione Privilegiata medesima che non sono già iscritti nella Sezione Permanente; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del Ritardo (la Sezione Singola e la Sezione Permanente entrambe come definite nella Procedura Registro Insider) e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4.1 (ove applicabili).

Durante il Ritardo, l'Amministratore Delegato, o, in caso di sua assenza o impedimento, i sostituti sopra indicati, monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi della lettera (a) che precede, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui alla successiva lettera (d).

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, MAR).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, par. 8, MAR, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al

pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Quando ha ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, la Società, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità) e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, nonché le informazioni previste dall'ITS 1055 come di seguito indicato.

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo all'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:

- (A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

## **PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE**

### **4.1 Informazioni Riservate.**

Ai fini della presente Procedura, per "*informazione riservata*" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue

caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (l'“**Informazione Riservata**”). I Destinatari in possesso di un'Informazione Riservata sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- (b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione Investor Relation, la quale dovrà ottenere l'autorizzazione della FGIP. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui all'articolo 4.1 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della Procedura.

#### **4.2 Comunicazione tramite il sito internet.**

Al fine di garantire una corretta informazione, la Società deve:

- (i) riportare i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando di perseguire finalità promozionali;
- (ii) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- (iii) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie provenienti da terzi;
- (iv) precisare se i documenti pubblicati sul sito *internet* rappresentano la versione integrale ovvero un estratto o riassunto, indicando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (v) diffondere il più presto possibile un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni già pubblicate sul sito *internet*;
- (vi) effettuare eventuali rinvii ad altri siti *internet* sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si trova;
- (vii) indicare la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente ripotati;
- (viii) osservare la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria ovvero nei *forum* di discussione al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente.

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**5.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

**5.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica



delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

\* \* \*

Allegati:

– Allegato “A”: Schema per il ritardo della comunicazione (ai sensi dell’art. 17, co. 4, Regolamento UE 596/2014)



**ALLEGATO A**

**Schema per il ritardo della comunicazione**

**Notifica del Ritardo**

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

<b>1 IDENTITA' DELL'EMITTENTE</b>			
a)	Denominazione Sociale		
	Codice Fiscale		
<b>2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE</b>			
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
<b>3 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO<sup>2</sup></b>			

<sup>2</sup> La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata	
----	--	--

b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]/numero protocollo fax a Borsa Italiana/comunicazioni PEC ad agenzia di stampa			
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<table border="1"> <tr> <td><i>Data</i></td> <td><i>Ora</i></td> </tr> </table>	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
<i>Data</i>	<i>Ora</i>			

<b>4</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA</b>			
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata			
b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<table border="1"> <tr> <td><i>Data</i></td> <td><i>Ora</i></td> </tr> </table>	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
<i>Data</i>	<i>Ora</i>			

5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>		<i>Ora</i>
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6 identità delle persone responsabili che HANNO PRESO LA decisione di ritardare la comunicazione AL PUBBLICO dell'informazione privilegiata				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO				
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			

--	--

b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.

--	--

c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva
----	--

comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.

Luogo e data

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_